

Trattato tra la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera riguardo al confine comune da Costanza a Basilea

Concluso il ...
Approvato dall'Assemblea federale il ...²
Strumenti di ratifica scambiati il xxx
Entrato in vigore il xxx

*La Repubblica Federale di Germania
e la Confederazione Svizzera,
di seguito «Stati contraenti»,*

desiderosi di approfondire la cooperazione amichevole tra gli Stati contraenti,
con l'obiettivo di creare una base giuridica moderna che confermi l'attuale tracciato
del confine fra i due Stati contraenti («confine di Stato») e disciplini la demarcazione
e la manutenzione del confine,

hanno convenuto quanto segue:

Parte I

Definizioni

Art. 1 Definizione di confine di Stato

Il confine di Stato è la superficie che separa i territori degli Stati contraenti sia sulla
superficie terrestre che nello spazio aereo e sotto la superficie terrestre, comprese le
strutture e gli impianti fuori terra e sotterranei di ogni tipo, perpendicolarmente al
centro della terra.

Art. 2 Altre definizioni

Ai fini del presente trattato si applicano le seguenti definizioni:

1. «Elenco dei confini»: l'allegato 1 al presente trattato, di cui costituisce parte
integrante ai sensi dell'articolo 3 cpv. 3 e 4.

AS XXX XXX; BB1 XX XX XXX

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta
² AS XXX XXX

2. «Carte corografiche»: l'allegato 2 al presente trattato, di cui costituisce parte integrante ai sensi dell'articolo 6.
3. «Termine arretrato»: segno di confine che, ai sensi dell'articolo 9 cpv. 1, serve a determinare indirettamente un punto di confine e il cui spostamento non influisce sulla posizione del punto di confine.
4. «Commissione frontaliera»: la commissione frontaliera permanente tedesco-svizzera istituita ex novo ai sensi dell'articolo 14.
5. «Documentazione di confine»: la documentazione da redigere ai sensi dell'articolo 15 sul tracciato del confine di Stato e sulla sua demarcazione sul terreno.
6. «Corsi d'acqua di confine»: la parte di un corso d'acqua la cui linea mediana costituisce, ai sensi del presente trattato, una parte del confine di Stato mobile.
7. «Linea mediana»: una linea continua all'interno del braccio principale di un corso d'acqua, equidistante dalle due rive con livello idrico medio (con livello idrico medio si intende la media aritmetica dei livelli dell'acqua degli ultimi 20 anni)
8. «Braccio principale»: il braccio di un corso d'acqua che, con livello idrico medio, presenta la portata maggiore
9. «Linee di sponda»: le linee di affioramento tra un corso d'acqua e il terreno adiacente.

Parte II

Tracciato del confine di Stato

Art. 3 Descrizione del tracciato del confine; confine fisso e mobile; elenco dei confini

¹ Il tracciato del confine di Stato è regolato dal presente trattato per la zona compresa tra Costanza e Basilea. Il tracciato del confine di Stato nel Lago Superiore di Costanza non è interessato dal presente trattato.

² Il confine di Stato è in parte fisso e in parte mobile. Le parti fisse del confine di Stato sono costituite da linee rette che collegano l'uno all'altro i punti. Le parti mobili del confine di Stato seguono la linea mediana del Lago Inferiore di Costanza, del Reno e degli altri corsi d'acqua di confine.

³ L'elenco dei confini annesso (allegato 1) serve a determinare con maggiore precisione il tracciato del confine di Stato.

⁴ L'elenco dei confini contiene in particolare:

- 1 i numeri e le coordinate dei punti di confine, con indicazione dei sistemi di coordinate di riferimento utilizzati,
2. le indicazioni relative ai passaggi tra le parti fisse e mobili del confine di Stato,

3. la designazione dei corsi d'acqua di confine e

4. ai fini dell'articolo 11, l'indicazione delle sezioni di confine.

⁵ Se vengono riscontrate divergenze nell'elenco dei confini, la commissione frontaliere deve chiarirle tenendo conto di tutti i documenti disponibili relativi al confine di Stato e, se necessario, procedendo ad accertamenti in loco. Se al termine di tale procedura la commissione frontaliere riscontra un errore, redige un verbale dei fatti. L'errore può quindi essere corretto di comune accordo dagli Stati contraenti.

Art. 4 Modifiche del confine mobile; corsi d'acqua di confine

¹ Le parti mobili del confine di Stato seguono sempre i cambiamenti della linea mediana del corso d'acqua di confine, purché si tratti di cambiamenti naturali di lieve entità.

² In caso di cambiamenti naturali di maggiore entità o di cambiamenti artificiali, il confine di Stato rimane quello esistente prima dei cambiamenti fino a quando la commissione frontaliere non propone un tracciato diverso, che viene poi stabilito di comune accordo dagli Stati contraenti.

³ Gli Stati contraenti si impegnano a effettuare la manutenzione dei corsi d'acqua di confine in modo da evitare, per quanto possibile, qualsiasi cambiamento del loro tracciato, purché ciò non sia contrario a interessi essenziali in materia di gestione delle acque o a interessi ecologici rilevanti.

⁴ Il presente trattato non pregiudica in alcun modo l'uso comune da parte dei due Stati contraenti dei corsi d'acqua di confine e delle altre acque su cui si estende il confine tra i due Stati.

Art. 5 Tracciato del confine dell'exclave di Büsingen

La parte del confine di Stato che circonda l'exclave tedesca di Büsingen non è collegata al resto del confine di Stato. Per maggiori dettagli, si veda l'elenco dei confini.

Art. 6 Carte corografiche

Una rappresentazione grafica del tracciato del confine sotto forma di carte corografiche è annessa al presente trattato nell'allegato 2. Essa ha scopo illustrativo e non è giuridicamente vincolante.

Art. 7 Nessuna modifica del tracciato del confine senza trattato internazionale

Qualsiasi modifica del tracciato del confine di Stato che deroghi al presente trattato può essere effettuata solo sulla base di un nuovo trattato internazionale. In particolare, la commissione frontaliere non è autorizzata a modificare il tracciato del confine di Stato.

Parte III

Demarcazione e misurazione del confine di Stato

Art. 8 Principi di demarcazione e misurazione

Ai fini del riconoscimento e della sicurezza geodetica, gli Stati contraenti provvedono, conformemente al presente trattato, affinché il tracciato del confine sia sempre demarcato e misurato nella misura necessaria.

Art. 9 Demarcazione; manutenzione e controllo dei segni di confine

¹ Il tracciato del confine di Stato è segnalato in modo adeguato mediante segni di confine. La demarcazione è adeguata alle condizioni del terreno e, per quanto possibile, effettuata direttamente sui punti di confine. Se necessario si possono utilizzare dei termini arretrati.

² Conformemente al presente trattato, gli Stati contraenti si impegnano a mantenere i segni di confine in buono stato e riconoscibili e a rinnovarli, se necessario. Gli stessi sono tenuti ad adottare misure adeguate per proteggere i segni di confine e gli altri elementi che servono alla demarcazione del confine di Stato da danni, distruzione, spostamento non autorizzato e uso improprio.

³ Gli Stati contraenti provvedono congiuntamente affinché i segni di confine siano controllati ogni dodici anni e che i difetti riscontrati siano corretti. In particolare, devono essere effettuate le riparazioni necessarie e, se del caso, i segni di confine devono essere riposizionati nel luogo corretto. Se necessario, gli Stati contraenti adottano le misure indicate anche al di fuori dell'ambito dei regolari controlli congiunti dei segni di confine, in particolare su richiesta di uno degli Stati contraenti.

⁴ Se un segno di confine è danneggiato o distrutto, le spese di riparazione o di ripristino sono a carico dello Stato contraente responsabile della sezione di confine interessata conformemente all'articolo 11. Tutte le richieste di risarcimento nei confronti di terzi che hanno causato il danneggiamento o la distruzione o che ne sono altrimenti responsabili sono a carico di tale Stato contraente.

Art. 10 Rilievo dei corsi d'acqua di confine

¹ In occasione di ogni seconda verifica congiunta dei segni di confine di cui all'articolo 9, cpv. 3, si procede anche al rilievo dei corsi d'acqua di confine.

² Impregiudicato il capoverso 1, ogni Stato contraente può chiedere in qualsiasi momento che un corso d'acqua di confine sia rilevato topograficamente e che il tracciato del confine di Stato nell'area interessata venga accertato se il corso d'acqua di confine ha cambiato posizione ai sensi dell'articolo 4, cpv. 2.

Parte IV

Lavori relativi ai confini e altre operazioni connesse ai confini

Art. 11 Divisione in sezioni di confine e ripartizione degli oneri

¹ Il confine di Stato è suddiviso in undici sezioni di confine, indicate nell'elenco dei confini.

² Ciascuno Stato contraente provvede a proprie spese all'adempimento dei compiti derivanti dal presente trattato e alla messa a disposizione dei mezzi necessari, in particolare di specialisti della misurazione, personale tecnico ausiliario, manodopera supplementare, veicoli, apparecchi e materiale, nonché dei mezzi necessari per la redazione e la riproduzione dei documenti tecnici, come segue:

- 1 la Repubblica Federale di Germania per le sezioni di confine I, III, VI, VIII e X,
2. la Confederazione Svizzera per le sezioni di confine II, IV, V, VII, IX e XI (la sezione di confine IV comprende la parte del confine di Stato che circonda l'exclave tedesca di Büsingen).

³ La commissione frontaliere può autorizzare deroghe alle disposizioni del capoverso 2 purché non vi si oppongano motivi di economicità e utilità. Si deve cercare di garantire una ripartizione equilibrata dell'onere tra i due Stati contraenti.

Art. 12 Obbligo di tolleranza per i lavori frontalieri; responsabilità dello Stato

¹ I proprietari, possessori e utilizzatori di terreni o impianti di qualsiasi natura situati al confine o in prossimità di esso sono tenuti a tollerare le attività e i lavori necessari all'adempimento dei compiti previsti dal presente trattato. Ciò vale in particolare anche per l'accesso ai terreni e per la posa di segni di demarcazione e punti di misurazione.

² Se dai lavori di cui al capoverso 1 derivano dei danni, i diritti della parte lesa in materia di responsabilità dello Stato sono disciplinati dal diritto dello Stato contraente nel cui territorio si trovano principalmente le parti danneggiate dei terreni, delle costruzioni o degli impianti. La parte lesa non può far valere diritti nei confronti dell'altro Stato contraente.

Art. 13 Costruzione e sfruttamento minerario in prossimità del confine

¹ È vietato costruire nuovi edifici o impianto o ampliare edifici e impianti esistenti di qualsiasi tipo sul territorio di uno Stato contraente a una distanza inferiore a due metri dal confine o dalla sponda di un corso d'acqua confinante. Questa disposizione non si applica agli impianti che servono o sono destinati alla circolazione pubblica, alla protezione del confine di Stato o alla sicurezza doganale e dei confini, né alle condutture di qualsiasi tipo che attraversano il confine di Stato. La commissione frontaliere può autorizzare altre eccezioni caso per caso.

² Se lavori di costruzione o altre operazioni rendono necessari lavori di demarcazione o di misurazione in relazione al confine di Stato, lo Stato contraente interessato ha diritto a un indennizzo da parte del committente a meno che un altro terzo non sia tenuto a sostenere le spese.

³ Se lavori di prospezione o di estrazione di risorse minerarie devono essere effettuati in una fascia larga 50 metri su entrambi i lati del confine di Stato, le misure necessarie per garantire il tracciato del confine di Stato e la sua demarcazione devono essere definite congiuntamente e in tempo utile.

Parte V

Commissione frontiera e documentazione di confine

Art. 14 Istituzione e composizione della commissione frontiera

¹ Per adempiere ai compiti definiti nel presente trattato, gli Stati contraenti istituiscono la commissione frontiera tedesco-svizzera.

² La commissione frontiera è composta da una delegazione della Repubblica Federale di Germania e da una delegazione della Confederazione Svizzera. Il numero totale dei membri di ciascuna delegazione è limitato a sette. Ciascuno Stato contraente designa i membri della propria delegazione e, se necessario, i loro supplenti. Ciascuna delegazione può avvalersi, se necessario, di esperti e assistenti.

³ Ciascuno Stato contraente designa tra i membri nominati il presidente della propria delegazione e il suo supplente.

⁴ Ciascuno Stato contraente sostiene le spese della propria delegazione, comprese quelle degli esperti e degli assistenti di cui si avvale. Le altre spese occasionate dalle attività della commissione frontiera sono, salvo accordo contrario, sostenute nella misura del possibile in parti uguali dagli Stati contraenti.

Art. 15 Documentazione di confine

¹ Gli Stati contraenti incaricano la commissione frontiera di tenere costantemente aggiornata una documentazione frontiera che descriva il tracciato del confine di Stato e la sua demarcazione sul terreno. La documentazione di confine non costituisce né un allegato né un altro elemento del trattato. Esso ha soprattutto lo scopo di documentare l'evoluzione futura del tracciato del confine di Stato conformemente al presente trattato.

² Gli Stati contraenti rendono la documentazione di confine accessibile al pubblico in modo adeguato.

Art. 16 Ulteriori compiti della commissione frontiera

¹ La commissione frontiera si adopera affinché il tracciato, la riconoscibilità, la demarcazione e la misurazione del confine di Stato siano garantiti in conformità al presente trattato. A tal fine, oltre che della gestione e dell'aggiornamento della documentazione di confine ai sensi dell'articolo 15, è responsabile in particolare dei compiti seguenti

1. chiarire eventuali discrepanze nell'elenco dei confini ai sensi dell'articolo 3, cpv. 5;

2. determinare la natura e l'entità dei cambiamenti dei corsi d'acqua di confine e se necessario proporre un altro tracciato di confine ai sensi dell'articolo 4, cpv. 2, nonché stabilire misure idonee per il mantenimento della posizione dei corsi d'acqua di confine ai sensi dell'articolo 4, cpv. 3;
3. fatto salvo l'articolo 4, cpv. 4, se necessario emettere pareri sulle misure di gestione delle acque in relazione al tracciato, alla demarcazione e alla misurazione del confine di Stato;
4. definire specifiche più dettagliate per la demarcazione e la misurazione del confine di Stato nonché per la manutenzione della demarcazione ai sensi degli articoli da 8 a 10;
5. autorizzare deroghe alle disposizioni dell'articolo 11, cpv. 2, ai sensi dell'articolo 11, cpv. 3;
6. autorizzare deroghe ai requisiti in termini di distanza di cui all'articolo 13, cpv. 1;
7. determinare le misure necessarie per proteggere il tracciato del confine di Stato e la sua demarcazione in presenza di operazioni minerarie ai sensi dell'articolo 13, cpv. 3.

² La commissione frontaliere emana un regolamento interno per le sue attività. Può altresì emanare direttive per la misurazione e la demarcazione del confine di Stato e per la stesura e l'aggiornamento della documentazione di confine.

³ Se necessario, la commissione frontaliere può presentare alle autorità competenti degli Stati contraenti, che saranno designate per iscritto dagli Stati contraenti stessi, proposte di modificazione del tracciato del confine di Stato.

Art. 17 Assemblea della commissione frontaliere

¹ La commissione frontaliere si riunisce a sua discrezione per assemblee o sopralluoghi sul confine di Stato. Si riunisce su richiesta di uno degli Stati contraenti.

² Le assemblee e i sopralluoghi sul confine di Stato si svolgono a scelta sul territorio di uno dei due Stati contraenti.

³ Le assemblee e i sopralluoghi sul confine di Stato sono presieduti dal o dalla presidente della delegazione dello Stato contraente sul cui territorio si svolgono. I colloqui si svolgeranno in lingua tedesca.

⁴ L'accordo dei/delle presidenti di entrambe le delegazioni è sufficiente e necessario per le delibere della commissione frontaliere. Se i/le presidenti delle due delegazioni non riescono a trovare un accordo, l'ulteriore procedere della commissione frontaliere sarà discusso dalle autorità competenti designate per iscritto dagli Stati contraenti, se necessario attraverso i canali diplomatici. Gli Stati contraenti cercheranno di risolvere le questioni controverse di comune accordo.

⁵ La commissione frontaliere redige un verbale in duplice copia in lingua tedesca di ogni assemblea e di ogni sopralluogo sul confine di Stato. Il verbale deve contenere in particolare le delibere adottate dalla commissione frontaliere. Il verbale è firmato

dai/dalle presidenti di entrambe le delegazioni e diventa vincolante al momento della firma.

Art. 18 Istituzione di una commissione tecnica a sostegno della commissione frontaliera

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti, la commissione frontaliera nomina una commissione tecnica, in particolare per l'organizzazione e il coordinamento dei lavori necessari sul campo. La composizione della commissione tecnica è stabilita dalla commissione frontaliera.

² La commissione tecnica svolge i suoi compiti secondo le direttive della commissione frontaliera. In particolare, può preparare le delibere della commissione frontaliera ai sensi dell'articolo 11, cpv. 3.

³ La commissione tecnica presenta rapporto sulle sue attività alla commissione frontaliera secondo le necessità, comunque almeno una volta l'anno.

Parte VI Disposizioni finali

Art. 19 Composizione delle controversie

Le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente trattato vengono composte per via negoziale tra gli Stati contraenti.

Art. 20 Estinzione di trattati precedenti

Il presente trattato annulla tutti i trattati precedenti che riguardano l'oggetto del presente trattato nella misura in cui il presente trattato contiene disposizioni proprie.

Art. 21 Durata ed entrata in vigore

¹ Il presente trattato è concluso a tempo indeterminato. La data della prima verifica congiunta dei segni di confine ai sensi dell'articolo 9, cpv. 3, sarà stabilita dalla commissione frontaliera.

² Il presente trattato è soggetto a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati quanto prima.

³ Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a ... in due esemplari originali in lingua tedesca, il ...

Per la
Repubblica Federale di Germania

Per la
Confederazione Svizzera